

DOTT.SSA ROSA FRANCAVIGLIA

MAGISTRATO DELLA CORTE DEI CONTI

RIFORMA UNIVERSITARIA - IRRILEVANZA DELLA DURATA LEGALE DEL CORSO DI LAUREA A FRONTE DEL CONSEGUIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI RICHIESTI – SOSPENSIONE CAUTELARE DINIEGO ESAME DI LAUREA: I MERITEVOLI VANNO PREMIATI – NON PENALIZZATI-NOTA A TAR PUGLIA- LECCE- SEZ. I°-ORDINANZA N. 491/2005 –

Il conseguimento della laurea di primo livello in un biennio, in luogo del triennio prescritto, è ammissibile non avendo rilevanza alcuna la durata legale del corso, bensì l'ottenimento dei crediti formativi prescritti. Questo il principio desumibile dall'ordinanza emessa in sede cautelare dal Tar Puglia-Lecce n. 491/2005 a seguito di ricorso per la sospensiva d'un provvedimento negatorio in termini di silenzio dell'Università degli Studi di Lecce proposto da un laureando in filosofia a cui era stato opposto il diniego all'ammissione all'esame finale di laurea essendo decorsi soltanto due anni e non tre. Ciò nonostante il ricorrente avesse presentato un piano di studi perfettamente regolare e si fosse segnalato per gli ottimi risultati conseguiti tant'è che – grazie all'accoglimento del cautelare – si è potuto laureare con il massimo dei voti. Il Giudice Amministrativo ha, difatti, precisato che pur avendo la riforma universitaria previsto per la laurea di primo livello l'ordinaria durata triennale, quello che ha valore determinante è l'esistenza dei crediti formativi in favore dell'avente diritto. Nella fattispecie, poi, detto diniego era da qualificarsi meramente verbale e/o di fatto atteso che l'Università non aveva mai formalizzato e neanche formalmente comunicato all'interessato il mancato assenso al sostenimento dell'esame di laurea. L'impugnativa, pertanto, avverso il provvedimento tacito della amministrazione e di ogni altro atto, comportamento o provvedimento ad esso connesso, precedente e/o conseguente, era volta ad accertare la declaratoria del

diritto a laurearsi . Il Tar, nella sommaria deliberazione della questione sottopostagli, ha ravvisato nel succitato diniego vizi di legittimità tali da consentire l' esito positivo di cui al ricorso ex art. 21 L. n. 1034/71. In particolare, ha rilevato che la pregressa disposizione normativa di cui all' art. 41 , 2° comma del R.D. 4 giugno 1938 n. 1269 deve oramai ritenersi superata dalla Riforma dell' Ordinamento degli Studi Universitari operata dal D.M. 3 novembre 1999 n. 509, in conformità dell' art. 17, comma 95°, della L. n. 127/1997. Il combinato disposto degli artt. 7 ed 8 di cui alla Riforma introduce un concetto innovativo di durata cosiddetta "normale" triennale dei corsi di laurea di primo livello, stabilendo, altresì, che per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti formativi universitari. Laddove poi risulti che gli esami effettivamente sostenuti dal laureando sono ricompresi nel piano di studio approvato dall' Università e giammai annullati, ne deriva che il diniego non ha ragione di sussistere.

E' principio consacrato, peraltro, dalla Carta Costituzionale e costituisce fondamento dell' ordinamento giuridico quello per il quale i meritevoli devono essere premiati e non di certo penalizzati in base ad una interpretazione distorta del dettato normativo che non va giammai inteso a nocimento di chi pur avendo dato ottima prova di sé negli studi non ha perfezionato il termine legale di durata corsuale. Il Legislatore nella disciplina di settore fissa regole e parametri di riferimento, ma ciò non deve mai tradursi a detrimento di chi si è segnalato per bravura e non per nepotismo italico. I postulati sottesi all' ordinanza, in disparte i profili di illegittimità a base della sospensiva, costituiscono principi – cardine del sistema.

Argomentando a contrario, si perverrebbe a conseguenze non solo tacciabili di incostituzionalità, ma sostanzialmente aberranti.

Il testo completo dell' ordinanza Tar- Lecce n. 491/2005 è consultabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it sotto Tar Puglia- Ordinanze- Sospensive-e sul sito www.cittadinolex.kataweb.it.